

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-995 del 20/02/2024
Oggetto	Titolo V, Parte Quarta, art. 242, comma 3 del Dlgs 152/06 Approvazione Analisi di Rischio sanitaria e ambientale per suolo interessato da abbandono di rifiuti speciali NP di proprietà dell'Azienda Agricola Bianchi ubicata in via Cogolonchio 31, Fidenza (PR). Proponente Azienda Agricola Bianchi Giorgio
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1049 del 20/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale".

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE 140/22 e 94/23 di revisione dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L. R. 30 luglio 2015 n.13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.

- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

Richiamata la DDG 129/2022 e smi;

Premesso che:

- con nota PG/2023/198599 del 22/11/23 l'Azienda Agricola Bianchi per il tramite del proprio legale dello "Studio Legale Avvocato Collura" ha trasmesso ai sensi degli artt. 240 e 245 del D.lgs 152/06 e smi il documento "Caratterizzazione e Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 240 e 245 del D.lgs 152/06 e smi" per una parte del sedime dell'Azienda agricola di proprietà della stessa azienda ed ubicata in via Cogolonchio 31, Fidenza (PR).
- Arpae SAC Parma ha conseguentemente convocato con nota PG/2023/203640 del 29/11/23 una Conferenza dei Servizi (CdS) decisoria per il giorno 19/12/23.
- Durante tale CdS (il cui verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, quale Allegato 1), Arpae SAC ha ritenuto necessario conoscere preliminarmente i fatti accorsi che hanno coinvolto l'Azienda per poi comprendere le motivazioni e i pregressi procedurali che hanno portato l'Azienda alla elaborazione dell'Analisi di Rischio in quanto gli stessi fatti e pregressi non hanno mai visto il coinvolgimento diretto e specifico da parte di Arpae SAC Parma Settore Bonifiche Ambientali.
- Tale documento è pervenuto ad Arpae SAC quale conseguenza di un procedimento ispettivo effettuato da Arpae APAO ST, che ha portato all'emissione in data 14-15/01/21 di un provvedimento di prescrizioni asseverate ai sensi dell' art. 318-ter D.Lgs. n. 152/06 nei confronti della Azienda Agricola Bianchi avendo rilevato una serie di irregolarità, e, tra le varie imposizioni, ha portato a diffidare la Ditta a procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante il conferimento a ditte autorizzate dei rifiuti speciali non pericolosi abbandonati all'interno dell'area dell'azienda agricola costituiti da rifiuti inerti da demolizione ed altre tipologie di rifiuti speciali;
- durante la CdS i Rappresentanti dell'Azienda Agricola hanno ripercorso l'iter procedurale dall'emanazione del provvedimento prescrittivo evidenziando di aver ottemperato a tutte le prescrizioni con quindi l'asportazione e avvio a smaltimento di tutti i rifiuti presenti nel sedime aziendale ad eccezione dei rifiuti presenti lungo la scarpata, posta a fianco dell'hangar, in quanto la situazione era decisamente più

complessa in termini di sicurezza, tale per cui sarebbe stato oltremodo pericoloso accedervi per la loro rimozione e che, pertanto, sono state effettuate delle verifiche ambientali al fine di caratterizzare i rifiuti e capire se possano aver causato la contaminazione del suolo su cui erano stati depositi;

- Dal test di cessione condotto sui rifiuti non sono emersi valori superiori ai limiti, le analisi condotte sul suolo al di sotto dello strato dei rifiuti in un punto della scarpata invece hanno mostrato il superamento delle CSC definite dalla colonna A, Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi per gli idrocarburi C > 12 a profondità superiori di 1 m dal p.c.;
- Arpae SAC Parma essendo venuta a conoscenza del superamento delle CSC in tale sede di Conferenza dei Servizi ha conseguentemente avviato il procedimento ai sensi dell'art. 244 del Dlgs 152/06 e smi con successiva nota prot. PG/2024/1392 del 05/01/24;

Visto che

- l'Analisi di Rischio ai sensi del Dlgs 152/06 è stata condotta utilizzando il software Risk-Net ver.3.1.1 Pro prendendo in considerazione un ambiente di tipo residenziale e considerando come fruitori adulti e bambini. Come vie di esposizione sono stati attivati i percorsi di inalazione outdoor e di lisciviazione in falda.
- Il rischio sanitario, calcolato in modalità diretta, associato al superamento delle CSC colonna A per i residenti relativo al parametro idrocarburi pesanti nel suolo profondo risulta accettabile, ed anche il rischio per la falda risulta accettabile.
- E' stata inoltre calcolata la Concentrazione Soglia di Rischio(CSR). La CSR calcolata risulta essere maggiore della Concentrazione di saturazione (Csat) pertanto è stata proposta come di CSR la Concentrazione Rappresentativa del sito relativa al suolo profondo pari a 96 mg/kg per il parametro C>12.

Dato atto

- degli esiti della CdS tenutasi il 19/12/23 a cui hanno partecipato i seguenti Enti: Comune di Fidenza, AUSL - Distretto di Fidenza, Arpae APA Ovest ST Parma e che ha approvato, limitatamente a quanto disposto dal Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi, le conclusioni dell'Analisi di Rischio ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi della parte di sedime dell'Azienda Bianchi ancora interessata dalla presenza di rifiuti inerti non pericolosi;
- pertanto il sito è risultato non contaminato a seguito di Analisi di Rischio e che qualsiasi variazione del modello concettuale del sito comporterà una revisione della stessa;
- al termine della seduta la CdS ha chiesto di acquisire alcune integrazioni documentali citate a supporto di alcune dichiarazioni avanzate dai consulenti dell'Azienda e non presenti con l'invio della AdR oltre che la correzione di un refuso

presente nella Relazione;

- considerato che l'Azienda Bianchi, per il tramite del proprio legale, ha trasmesso con nota acquisita agli atti da Arpae con PG/2024/16093 e 16100 del 26/01/24 le integrazioni.

Visto e valutato in sede di Conferenza dei servizi del 19/12/2023, il documento "Caratterizzazione e Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 240 e 245 del D.lgs 152/06 e smi" redatto dallo Studio di Consulenza Ambientale Arch. Zanettini Nicolai

Dato atto delle posizioni espresse nell'ambito della conferenza dei servizi;

Dato atto inoltre che per l'attività autorizzativa "Approvazione Analisi di Rischio" è prevista l'applicazione della relativa tariffa, secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 926 del 05/06/2019 che risultano essere state regolarmente pagate.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

di approvare esclusivamente ai sensi del comma 3. art. 242 del Dlgs 152/06, sulla base delle posizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi del 19/12/2023, le risultanze del documento Analisi di Rischio, pertanto con il presente provvedimento si termina il procedimento di bonifica avviato da Arpae SAC Parma con nota PG/2024/1392 del 05/01/24.

Di stabilire che il sito in esame risulta essere quindi non contaminato a seguito di analisi di rischio, e che i superamenti delle C.S.C. definite dalla colonna A, tabella 1, titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi sono definiti dai poligoni di Thiessen così come indicato in Allegato 2 alla presente Determinazione.

Di stabilire che la Concentrazione Soglia di Rischio approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale contemplato, eventuali variazioni del modello concettuale comportano un riesame della situazione ambientale vigente con eventuale revisione dell'Analisi di Rischio.

Di trasmettere la presente determinazione a mezzo PEC a Comune di Fidenza, ad AUSL S.I.P. Fidenza, ad Arpae APAO ST Parma, per i rispettivi eventuali seguiti di competenza.

La Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dott.ssa Beatrice Anelli.

Si comunica che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla



data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1, 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(Firmato digitalmente)

Art. 242 del D.Lgs. 152/06 smi.
 Analisi di Rischio per abbandono rifiuti presso Az. agricola Bianchi in loc. Cogolonchio, Fidenza (PR).

Oggi Martedì 19 dicembre 2023, in modalità videoconferenza si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi decisoria convocata ai sensi della L. 241/90 smi per la valutazione di una 'Analisi di Rischio presentata dalla Azienda agricola Bianchi ubicata in via Cogolonchio 31, Fidenza (PR), indetta e convocata con nota prot. 203640 del 29/11/2023.

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
Arpae Parma	Beatrice Anelli (SAC) Maria Cristina Paganuzzi (SAC) Tiziana Bolzoni (APAO ST Parma)
Comune di Fidenza	Marianna Sandei
AUSL Distretto di Fidenza	Paolo Saccani
Azienda Agricola Bianchi	Giorgio Bianchi <i>in sostituzione Avv.</i> Avv.to Fabrizia Sarcina <u>Studio ASS.IG</u> Collura Nicolai Zanettini Alessandra Bello

Avv. FABRIZIA SARCINA
 Via Mistralli, 2 - 43121 PARMIA
 Tel. 0521 282783 - Fax 0521 502904
 Cod.Fisc. SRC FRZ 87C68 D643B
 Partita IVA 02794400347
F. Sarcina
Aut. S.

Gli Enti convocati sono tutti presenti.
 La seduta ha inizio alle ore 09.30.

ARPAE SAC

Ad ARPAE SAC, qui presente come **settore bonifiche ambientali**, preme precisare e sottolineare come l'odierna CdS sia stata convocata solo a seguito della ricezione del documento "Caratterizzazione e Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 240 e 245 del Dlgs 152/06 e smi" inviato all'indirizzo pec di ARPAE da parte dell' Azienda Agricola Bianchi ritenendo necessario conoscere preliminarmente i fatti accorsi che hanno coinvolto l'Azienda e poi comprendere le motivazioni e i pregressi procedurali che hanno portato l'Azienda a detto contributo tecnico, in quanto gli stessi fatti e pregressi non hanno mai visto il coinvolgimento diretto da parte di ARPAE SAC PARMA settore bonifiche ambientali.

Indicativamente il documento che è pervenuto ad Arpae con nota PG/2023/198599 del 22/11/23, appare essere quale conseguenza di un procedimento ispettivo effettuato da Arpae APAO ST, in quanto tale procedimento ispettivo avrebbe portato nei confronti della Azienda Agricola Bianchi all'emissione di un provvedimento di prescrizioni asseverate ai sensi dell' art. 318-ter D.Lgs. n. 152/06 con lo scopo di sanare una serie di irregolarità tra cui l'abbandono di "rifiuti".

Questo è l'unico documento tecnico assegnato per competenza ad Arpae SAC settore bonifiche ambientali.

Tuttavia non essendo presenti alla presente seduta di CdS (seppur invitati) i colleghi di ARPAE APAO ST Distretto di Fidenza, detentori dell'accertamento condotto e dei conseguenti provvedimenti emessi nei confronti dell'Azienda, così come la conoscenza dei processi e valutazioni che hanno portato al deposito del documento in esame, si chiede all'Azienda e ai propri consulenti di ricapitolare e riassumere gli accadimenti.

Sottolineando tuttavia che questa CdS tratterà solo l'aspetto prettamente tecnico del documento presentato, senza alcuna valutazione di merito nè di contestualizzazione, nè

tecnico e né procedurale sulle dinamiche e/o percorsi tecnico_ amministrativi antecedenti al presente, che peraltro non hanno visto alcun avvio di procedimento attenzionato ad ARPAE SAC per quanto fosse nel caso nelle sue competenze.

Avv.to Az. agricola Bianchi Fabrizia Sarcina

Preme in sintesi riepilogare gli eventi, la documentazione relativa verrà fornita di conseguenza:

1) Il 07/01/2021 l'ARPAE APO Servizio Territoriale di Parma (nelle persone di Giovanni Saglia, Villiam Vernazza e Rossella Zuccheri) ha effettuato un'ispezione presso l'Azienda Agricola Bianchi Giorgio, in occasione della quale ha riscontrato violazioni di legge in materia di rifiuti speciali non pericolosi.

2) Pertanto in data 14-15/01/2021, il predetto Ente ha notificato al Sig. Bianchi prescrizioni asseverate ex Art. 318 ter D.Lgs N° 152/2006 a firma di Giovanni Saglia, Villiam Vernazza e Rossella Zuccheri: avendo rilevato una serie di irregolarità, ha, tra le varie imposizioni, diffidato la Ditta a procedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante il conferimento a ditte autorizzate dei rifiuti speciali non pericolosi abbandonati all'interno dell'area dell'azienda agricola costituiti da rifiuti inerti da demolizione ed altre tipologie di rifiuti speciali.

3) Il Sig. Bianchi ha tempestivamente e regolarmente ottemperato a tutte le prescrizioni impartite, così come opportunamente comunicato e documentato all'Ente a mezzo Pec in data 14/05/2021, protocollata al n. 76842/2021 del 14/05/2021.

4) Con la medesima comunicazione Pec del 14/05/2021 il Sig. Bianchi ha chiesto all'Ente la proroga del termine per poter adempiere anche all'ultima prescrizione impartita, ossia allo smaltimento dei rifiuti inerti da demolizione, per comprovate e documentate ragioni di sicurezza, che è stata autorizzata con provvedimento a firma di Giovanni Saglia, Villiam Vernazza e Rossella Zuccheri, notificato a mezzo Pec in data 01/06/2021 prot. n. 86788/2021 dell'01/06/2021.

5) Con comunicazione Pec del 30/09/2021 prot. n. 151441/2021 dell'01/10/2021, il Sig. Bianchi ha comunicato e documentato all'Ente di aver adempiuto anche all'ultima prescrizione, ossia di aver provveduto all'asportazione e allo smaltimento dei rifiuti presenti sull'area pianeggiante adiacente l'hangar, per il tramite della ditta Scaramuzza Fabrizio S.r.L. di Salsomaggiore Terme. Invece relativamente ai rifiuti presenti lungo la scarpata, posta a fianco dell'hangar, la situazione era decisamente più complessa in termini di sicurezza, tale per cui sarebbe stato oltremodo pericoloso accedervi per la loro rimozione. A tal proposito, dunque, il Sig. Bianchi ha formulato all'Ente, per il tramite di relazione a firma dell'Arch. Nicolai Zanettini, la proposta di procedere con Analisi di Rischio sito specifica, per effettuare la quale era però necessaria una proroga del termine.

Si precisa che non è stato possibile rimuovere tale parte di rifiuti inerti, quantificabile in 100 mc, poiché sono collocati all'interno di un pendio molto ripido, in cui sono anche presenti alberi. Si specifica, inoltre, che il suolo, oggetto di deposito incontrollato, è sempre di proprietà Bianchi. Per questa ragione è stata proposta un'Analisi di Rischio sito specifica.

6) Il 29/10/2021 l'ARPAE APO Servizio Territoriale di Parma (nelle persone di Giovanni Saglia e Rossella Zuccheri) ha effettuato un sopralluogo presso l'Azienda Agricola Bianchi Giorgio: ha constatato che i rifiuti erano stati effettivamente rimossi e ha dato atto che, al termine dei lavori di ricollocazione dell'hangar (rispetto al quale, nelle more, era emersa una difformità urbanistica contestata dal Comune di Fidenza e successivamente è stato rimosso), si sarebbe proceduto con l'Analisi di Rischio.

7) Il 02/11/2021 l'ARPAE APO Servizio Territoriale di Parma (nelle persone di Giovanni Saglia, Rossella Zuccheri e della Responsabile Silvia Volanti) ha notificato al Sig. Bianchi comunicazione – prot. n. 168493/2021 del 02/11/2021 – di ammissione al pagamento della

dovuta sanzione pecuniaria per aver verificato che la violazione fosse stata regolarmente eliminata.

8) Il Sig. Bianchi ha provveduto al pagamento della sanzione in data 05/11/2021.

9) Il 18/11/2022 l'ARPAE APO Servizio Territoriale di Parma (nelle persone di Giovanni Saglia e Rossella Zuccheri) ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso l'Azienda Agricola Bianchi Giorgio, questa volta su richiesta del Comune di Fidenza del 27/09/2022, che nelle more aveva contestato al Sig. Bianchi una serie di difformità urbanistiche / catastali, e ha constatato che, essendo stato demolito l'hangar, il ripristino dell'area, precedentemente ripulita anche di tutti i rifiuti, era stato completato. In questa occasione l'Ente ha chiesto nuovamente la trasmissione dei formulari relativi alla rimozione dei rifiuti dell'area dell'ex hangar (nonostante fossero già stati trasmessi con la comunicazione del 30/09/2021 di cui sopra).

10) Il 23/11/2022 l'Arch. Zanettini ha trasmesso nuovamente a Giovanni Saglia i formulari rilasciati dalla ditta Scaramuzza Fabrizio S.r.L. in occasione della rimozione dei rifiuti di cui sopra. Giovanni Saglia ha risposto in pari data che avrebbe predisposto relazione conclusiva al Comune, "fatto salvo la predisposizione della ADR".

11) Non essendo stato possibile completare l'ADR nei termini, il Sig. Bianchi ha chiesto ad ARPAE una proroga (prot. n. 210699/2022 del 23/12/2022), che è stata concessa dal Comune di Fidenza (prot. n. 3411/2023 del 19/01/2023 a firma dell'Arch. Alberto Gilioli) previo parere favorevole di ARPAE (prot. n. 213708/2022 del 30/12/2022 a firma di Rossella Zuccheri e del Responsabile Giovanni Saglia).

12) L'Analisi di Rischio è stata poi presentata come indicato nelle premesse.

Arpae SAC

Si evidenzia che l'arrivo di questo documento così come pervenuto all'attenzione diretta di ARPAE SAC settore bonifiche ambientali, risulta essere piuttosto "inusuale" in quanto solitamente l'Analisi di Rischio si colloca alla fine di un procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi scaturito dal rilevamento di un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione definite dall'Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi seguito da una caratterizzazione del sito.

I rifiuti non sono oggetto di Analisi di Rischio, in caso di loro abbandono di norma le ipotesi sono la rimozione o la messa in sicurezza.

Come detto non avendo come ARPAE SAC settore bonifiche ambientali, preso parte al percorso pregresso e alle decisioni prese dagli organi coinvolti in precedenza ci appare alquanto anomalo affrontare questa analisi e per questo motivo ci si limiterà per quanto ci riguarda a valutare il documento solo ed esclusivamente dal punto di vista dei contenuti tecnici di specie esulando da qualsiasi validazione procedurale e da qualsiasi espressione di conformità e sostenibilità delle azioni evidentemente valutate e decise in precedenza e in altre sedi, non da SAC settore bonifiche ambientali.

Arch. Nicolai Zanettini

Il rinvenimento di tali rifiuti risale al 07/01/2021, data in cui come detto sopra, ARPAE APO ST Parma ha eseguito un'ispezione.

La scarpata ove si trovano i rifiuti si trova ad ovest rispetto un'area pianeggiante adibita a zona di stoccaggio dei balloni di fieno o comunque di tipo cortilizio per il rimessaggio dei mezzi etc.

Da rilievo la scarpata ha una superficie di circa 1000mq e un salto quota di 20m.

Tali rifiuti trovandosi su una scarpata franosa non sono facilmente asportabili per questione di sicurezza, avendo la scarpata una pendenza elevata verificabile anche dalla vicinanza

delle isometriche del CTR che evidenzia un salto di 25m in poche decine di metri con una pendenza che varia tra il 30 e il 45%.

Al riguardo è stata realizzata una Relazione geologica a firma congiunta Arch. Zanettini e Dott. Geol. Bonini, di cui un estratto era riportato nella nota di cui al punto 3 dell'intervento dell'avv. Sarcina, in cui si dimostra che il pendio è anche interessato da fenomeni di instabilità geomorfologica e che pertanto il transito di mezzi d'opera per la rimozione dei rifiuti potrebbe compromettere la stabilità, inoltre la notevole pendenza renderebbe pericolosa l'operazione per i conduttori dei mezzi.

Per questa ragione è stata trasmessa in termini cautelativi un'Analisi di Rischio (AdR), al fine anche di valutare la compatibilità di tali materiali con le matrici ambientali e il contesto territoriale (è stata analizzata la presenza di eventuali aree sensibili tipo rii, fiumi, aree protette nelle vicinanze). Tale proposta era stata avanzata ad Arpae APAO ST, proprio in virtù della peculiarità dell'area, e tale Ente sia formalmente sia di fatto ha espresso parere favorevole, anche autorizzando le richieste di proroga presentate, così come dettagliatamente indicato dall'Avv. Sarcina poc'anzi.

Ovviamente per poter sviluppare il modello concettuale per l' AdR è stato necessario condurre una serie di analisi ambientali.

Sul sito sono state condotte tre campagne di indagini per approfondimenti successivi in punti accessibili: per tale motivo si ritiene di non suddividere l'area in poligoni ma di considerarli rappresentativi dell'intera superficie.

Il primo campionamento è stato eseguito su una verticale prelevando il materiale superficiale costituito da rifiuti inerti e suolo (spessore 50cm) e terreno naturale sottostante. I campioni analizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi hanno evidenziato concentrazioni superiori alle CSC colonna A, ma inferiori ai valori della colonna B, di idrocarburi pesanti (che nella speciazione sono risultati appartenenti alla classe alifatici C19-C36) che per caratteristiche chimico fisiche possono indicarsi come inquinanti a scarsa se non nulla mobilità, la cui presenza è attribuibile a possibili frammenti di asfalto. Con molta probabilità si è verificata un effetto di cross contamination durante il prelievo del campione.

Il secondo e terzo campionamento sono stati eseguiti per verificare l'eventuale diffusione di idrocarburi pesanti nei rifiuti e terreni. I campioni sono stati prelevati manualmente nel mese di marzo 2023 su due verticali diverse in due momenti successivi.

Su una verticale sono stati prelevati due campioni uno relativo al materiale della parte superficiale nei primi 50 cm, costituito dai rifiuti inerti misto a terreno naturale e uno sottostante, nel terreno naturale.

In questo caso è stato verificato il superamento delle CSC colonna A del parametro Piombo solo nel campione superficiale costituito da suolo frammisto a rifiuto mentre il terreno naturale sottostante non risulta compromesso.

Verificata questa disomogeneità nei campionamenti soprattutto per quanto riguarda la parte superficiale del sito, ovvero quello alterato dalla presenza di rifiuti, si è proceduto a un terzo prelievo di materiale superficiale sempre nel mese di marzo. Il campione analizzato prelevato superficialmente non ha evidenziato superamenti.

In un campione superficiale prelevato dalla prima verticale è stato eseguito anche il test di cessione relativo al campione superficiale (costituito da rifiuti) e non sono stati misurati superamenti rispetto ai limiti del DM 05/02/1998.

Il test di cessione condotto sui rifiuti ha dato esito favorevole (non sono emersi valori superiori ai limiti nell'eluato), le analisi condotte sul suolo superficiale al di sotto dello strato dei rifiuti (lo strato di rifiuti ha uno spessore ridotto variabile da alcuni cm a non più di 50cm) in un punto della scarpata ha mostrato il superamento delle CSC definite dalla colonna A, Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi per i C maggiore di 12.

Arpae SAC

ARPAE SAC (nella fattispecie presente oggi come settore bonifiche ambientali), prende atto solo con questa documentazione e con quanto qui dichiarato dai consulenti dell'Azienda Bianchi che sussiste, a seguito delle analisi condotte sul suolo superficiale al di sotto dello strato dei rifiuti in un punto superamenti delle CSC definite dalla colonna A, Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e smi per i C>12 e che pertanto doverosamente si è nella circostanza di avviare d'ufficio un procedimento ai sensi dell'art. 244 della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 smi. Si evidenzia all'Azienda e ai consulenti che era doveroso da parte loro rilevarlo e comunicarlo tempestivamente all'autorità competente una volta riscontrato.

Si chiede ai consulenti che la Relazione geologico strutturale citata sia trasmessa a titolo conoscitivo ai membri della CdS così come tutti i riferimenti documentali richiamati nell'intervento in questa sede dell'Avv. Sarcina.

Si chiede inoltre che sia fornito un inquadramento catastale dell'area in cui sono presenti i rifiuti con identificazione delle proprietà.

Si chiede poi la posizione del Comune di Fidenza visto che si tratta di abbandono rifiuti e che nella Relazione contenente l'AdR si cita una comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 per opere realizzate in mancanza di titolo abilitativo del 30/08/2021 a firma dell'Arch. Alberto Gilioli del Comune di Fidenza.

Comune di Fidenza

Si precisa che:

Il Comune di Fidenza non ha emanato un'ordinanza ma ha emesso, in data 30/08/2021, prot. n. 36640, un avvio di procedimento, ex art 7 legge n. 241/1991, per gli aspetti edilizi per opere realizzate in mancanza di titoli abilitativi.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di diffida di Arpae APAO ST, in 26/04/2021 il comune ha ritenuto necessario effettuare un sopralluogo presso l'azienda agricola al fine di verificare lo stato dei luoghi per possibili rilevi di competenza comunale. Alla luce delle risultanze delle verifiche documentali ha emesso, quindi, un avvio di procedimento ex art 7 legge n. 241/1991, previsto dal titolo I° capo II° della L.R. 23/2004 "Vigilanza e controllo edilizia".

Tale procedimento risulta concluso con la prescrizione di completare i lavori di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 26/2022 in sanatoria con opere.

L'avvio di procedimento riguardava esclusivamente tali aspetti di natura edilizia; dal punto di vista ambientale le irregolarità sono state contestate dalla sola Arpae ST e nell'avvio sopraccitato se ne prendeva soltanto atto.

Dal punto di vista ambientale il Comune di Fidenza si è limitato, in seguito del sopralluogo del 07.01.2021, che ha portato all'emissione di provvedimento di prescrizioni, ai sensi dell'art. 318-ter comma 1 VI-bis del d.lgs 152/2006 e smi, da parte di Arpae Apao e di un atto di diffida emesso da ARPAE-SAC, settore utilizzazioni agronomiche, per le violazioni accertate in merito alla gestione degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4/2007, con nota del 17/09/2023, prot. n. 39754, a prenderne atto e a chiedere informazioni circa l'esito, sotto il profilo amministrativo, del provvedimento di prescrizioni, con nota protocollo Arpae PG/2021/5320 del 14 gennaio 2021, per l'inosservanza del divieto di abbandonare in modo incontrollato i rifiuti che prevedeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante conferimento dei rifiuti a ditte specializzate.

Successivamente, in seguito alla ricezione della nota di Arpae Apao, pervenuta il 2 novembre 2021, con la quale si comunicava l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione dei rifiuti asportati e l'avvenuto adeguamento delle strutture deputate alla raccolta e contenimento dei liquami zootecnici, l'amministrazione comunale ha richiesto, ad Arpae Apao con nota del 05/10/2022, prot. n. 52698, al fine di gestire nel corretto dei modi la chiusura del procedimento del titolo edilizio suddetto, notizie in merito:

1. alla rimozione dei rifiuti che risultavano abbancati in superficie a ridosso del tunnel prefabbricato smantellato, per il quale durante l'attività di rimozione dei rifiuti da parte della ditta Scaramuzza si era mantenuto un franco di sicurezza dalla base del tunnel per non compromettere la stabilità strutturale;
2. all'avvio del procedimento relativamente alla specifica caratterizzazione del rifiuto e del terreno naturale per verificare l'applicabilità dell'analisi di rischio sitospecifica per i materiali antropici lungo la scarpata, come dichiarato nella relazione a firma dell'arch. Zanettini allegata nel procedimento avviato in seguito all'attività di controllo ai sensi D.lgs. 152/2006 e smi della parte quarta.

A riscontro della richiesta di verifiche per la chiusura del procedimento edilizio Arpae Apao con nota pervenuta il 15/12/2022, prot. n. 66592, ha comunicato che:

- dagli accertamenti svolti in data 18/11/2022 ha constatato la rimozione dei rifiuti a ridosso del tunnel, completando di fatto il ripristino di quel settore;
- il consulente incaricato dall'azienda esente al controllo ha comunicato che sono già avviate le procedure per la presentazione dell'analisi di rischio per la restante area posta ad ovest del sito aziendale.

Con successiva nota ricevuta il 30/12/2022, prot. n. 69547, Arpae Apao ha comunicato al comune e per conoscenza allo studio legale che rappresenta il sig. Bianchi quanto segue: *"Si premette che con propria istanza, acquisita da Arpae con prot. PG/2022/210699 del 22/12/2022 unita alla presente, l'Avvocato Pierluigi Collura difensore di Bianchi Giorgio ha richiesto una proroga di 40 giorni, a far tempo dal 01/01/2023, per la presentazione dell'analisi di rischio relativa alla presenza di rifiuti speciali non pericolosi nell'area ovest dell'azienda agricola in oggetto. L'inoltro di detta ADR entro il corrente anno è stato preannunciato dal consulente aziendale in occasione dell'ispezione di questo Servizio del 18/11/2022. Considerato che il suddetto termine non è legato a prescrizioni asseverate di Arpae, si esprime parere favorevole alla proroga richiesta, fatto salvo diverso avviso da parte del Comune di Fidenza."*

Il Comune con nota del 18/01/2023, prot. n. 3411, riscontra ad Arpae Apao e per conoscenza genericamente al SAC, quanto segue: *"Facendo seguito alla nota da parte di codesta agenzia, in data 30 dicembre 2022 assunta al prot. n. 69547, che si allega, relativamente alla ricezione di una richiesta di proroga di 40 giorni per la presentazione dell'analisi del rischio, relativa alla presenza di rifiuti speciali non pericolosi nell'area ovest dell'azienda agricola in oggetto, si comunica che si prende atto del parere favorevole di Arpae Apao in merito alla proroga per la presentazione di cui sopra, e, nel contempo, si precisa che anche l'amministrazione scrivente non ha rilasciato prescrizione in merito alla presentazione della documentazione, la cui valutazione è di competenza dell'agenzia regionale, e al termine di deposito della stessa..."*

Si precisa, altresì, che le comunicazioni suddette inviate ad Arpae Apao sono state tutte inviate per conoscenza anche al Servizio Concessioni Autorizzazioni (SAC) di Arpae.

Il Comune si impegna quanto prima a trasmettere le comunicazioni sopra richiamate al fine di fare luce sul procedimento.

Arch. Nicolai Zanettini

Nell'Analisi di rischio è stato inoltre condotto un inquadramento territoriale della zona in cui sono presenti i rifiuti.

Dall'approfondimento condotto emerge che a valle del fronte declivio non è presente alcun elemento ambientale sensibile tipo rio o corso d'acqua e ovviamente non sono presenti proprietà altrui. Inoltre, si sottolinea come il proprietario dell'area abbia provveduto alla rimozione di tutti i rifiuti ad eccezione di quelli presenti nella scarpata, in quanto tale attività risulta pericolosa per la scarsa stabilità del versante e pertanto sono stati valutati i rischi che tali rifiuti possono apportare all'ambiente circostante mediante caratterizzazioni analitiche e verifiche dell'inerzia alla lisciviazione. A fronte dei risultati analitici sulle matrici e dell'ADR compiuta sulla matrice suolo, risultata potenzialmente contaminata di idrocarburi pesanti, si è ritenuto possibile non procedere alla movimentazione dei rifiuti, anche e soprattutto in virtù della peculiarità dell'area e prevedere, come indicato nelle conclusioni dell'elaborato oggetto di discussione, di mettere in sicurezza l'area mediante la realizzazione di una recinzione e l'apposizione di cartelli di divieto di accesso.

Per queste ragioni si ritiene che i rifiuti siano messi in sicurezza senza recare alcun genere di pregiudizio all'ambiente.

Si entra nel merito della discussione tecnica dell'AdR.

Arpae APAO ST Parma

Si prende atto positivamente delle conclusioni dell'AdR, si segnala però che il campione in cui emerge un superamento delle CSC per il Pb è indicato come rifiuto mentre nel relativo RdP si parla di terriccio.

Si segnala poi un refuso a pag. 70 della Relazione.

Dott.ssa Alessandra Bello

Il Pb è stato rinvenuto nel rifiuto costituito da molto terriccio frammisto a materiale antropico.

Per questa ragione il Laboratorio nel RdP ha presentato la dicitura terriccio.

Si prende atto del refuso a pag. 70 della Relazione e verrà presentata l'errata corrige nella quale verranno inseriti la planimetria con i punti di campionamento come richiesto e la visura catastale accompagnata dalla cartografia catastale estratta dal Geoportale Emilia Romagna.

AUSL

Si precisa che come AUSL si è stati coinvolti sono in questa sede e per la valutazione di questo documento di AdR.

Evidenzia inoltre una anomalia in quanto come già sottolineato da ARPAE SAC normalmente l'Analisi di Rischio si colloca alla fine di un procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i. scaturito dal rilevamento di un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione definite dall'Allegato V, Parte Quarta del Dlgs 152/06 e s.m.i. seguito da una caratterizzazione del sito.


Abitualmente per i rifiuti, in caso di loro abbandono la strada che si percorre è la rimozione o la messa in sicurezza attraverso Ordinanza Sindacale, pare essere la prima volta che viene ipotizzata una gestione di questo tipo seppur prendendo atto della particolarità del caso come qui messo in evidenza.


Per quanto riguarda esclusivamente i contenuti dell'Analisi di Rischio il parere è favorevole.


Dopo breve ed ulteriore discussione la CdS prende atto esclusivamente che il sito non è contaminato a seguito di Analisi di Rischio e che qualsiasi variazione del modello concettuale del sito comporterà una revisione della stessa. Chiede inoltre venga trasmessa la documentazione ulteriore citata a supporto di alcune dichiarazioni avanzate dai consulenti dell'Azienda e non presente con l'invio della AdR.

Va da sè che relativamente alla presenza in situ di rifiuti è necessario intervenire e agire nei termini di legge a cui si rimanda nel rispetto di tutte le norme di tutela ambientale, sicurezza strutturale e territoriale nonché dei provvedimenti sanzionatori e ordinativi emessi a seguito degli accertamenti condotti.

Firme

Comune di Fidenza	Marianna Sandei firmato digitalmente
AUSL	Paolo Sacconi firmato digitalmente
Arpae SAC PARMA	Beatrice Anelli firmato digitalmente
Az. agricola Bianchi	Giorgio Bianchi 


 AVV FABRIZIA SARCINA
 Via Mistrall, 2 - 43121 PARMA
 Tel. 0521 282783 - Fax 0521 502904
 Cod.Fisc. SRC FRZ 87C68 D643B
 Partita IVA 02794400347



ZANETTINI NICOLAI
 ORDINE ARCHITETTI
 PPC PROV. PARMA
 architetto
 25.01.2024 15:34:05
 GMT+01:00

Copia cartacea documento informatico

Nome file : verbale_CdSAdRAz.AgricolaBianchi_CDS_191223_(2).pdf.p7m

Hash del file : e2653bdfabb3845d0a2000a8626a25bf1044400f95a0b3980a61cf9c0b869023

Esito verifica : Le firme risultano valide

Codice eseguibile : Verifica della presenza di codice eseguibile o parti variabili all'interno del documento non eseguita

Firmatari

Firmatario

Firma C=IT CN=Beatrice Anelli NAME=2.5.4.46=#131457535245462d3337303039363334333335373537,CN=Beatrice Anelli,2.5.4.5=#131654494e49542d4e4c4c4252433639503438473333375a,2.5.4.42=#0c084265617472696365,2.5.4.4=#0c06416e656c6c69,2.5.4.97=#0c1156415449542d3034323930383630333730,O=Arpae Emilia-Romagna,C=IT O=Arpae Emilia-Romagna
Ente certificatore ArubaPEC S.p.A.
Certificato credibile
Data emissione certificato 08/05/2023 14:49
Data scadenza certificato 08/05/2024 14:49
SerialNumber 4968205750392018823

Firme

La firma risulta valida

Il certificato è in corso di validità

La verifica dello stato revoca/sospensione non è stata possibile

Il certificato è emesso da una CA accreditata

QcStatements

QcStatement Certificato qualificato (OID: 0.4.0.1862.1.1)

QcStatement Periodo conservazione informazioni relative alla emissione del certificato qualificato: 20 anni (OID: 0.4.0.1862.1.3)

QcStatement Dispositivo sicuro (OID: 0.4.0.1862.1.4)

QcStatement QcUnknownStatement: 0.4.0.1862.1.5

KeyUsages

KeyUsage nonRepudiation

Copia cartacea documento informatico

Nome file : verbale_CdSAdRAz.AgricolaBianchi_CDS_191223.pdf.p7m

Hash del file : c6e11d91bc7e347c8643a8008ca6d3869b81eb291754c5372b703a3f8d07eb4d

Esito verifica : Le firme risultano valide

Codice eseguibile : Verifica della presenza di codice eseguibile o parti variabili all'interno del documento non eseguita

Firmatari

Firmatario

Firma C=IT,CN=PAOLO SACCANI,NAME=2.5.4.46=#131457535245462d3737383435333834323938373235,CN=PAOLO SACCANI,2.5.4.5=#131654494e49542d534343504c413637413131483732304c,2.5.4.42=#0c0550414f4c4f,2.5.4.4=#0c0753414343414e49,C=IT

Ente certificatore Actalis S.p.A.

Certificato credibile

Data emissione certificato 30/11/2023 09:38

Data scadenza certificato 30/11/2029 09:38

SerialNumber 115955326898492003252449733341970190225

Firme

La firma risulta valida

Il certificato è in corso di validità

La verifica dello stato revoca/sospensione non è stata possibile

Il certificato è emesso da una CA accreditata

QcStatements

QcStatement Certificato qualificato (OID: 0.4.0.1862.1.1)

QcStatement Periodo conservazione informazioni relative alla emissione del certificato qualificato: 20 anni (OID: 0.4.0.1862.1.3)

QcStatement Dispositivo sicuro (OID: 0.4.0.1862.1.4)

QcStatement QcUnknownStatement: 0.4.0.1862.1.5

KeyUsages

KeyUsage nonRepudiation

Copia cartacea documento informatico

Nome file : verbale_CdSAdRAz.AgricolaBianchi_CDS_191223-signed.pdf

Hash del file : b97d1ae8aa13afb5c677565010bf799993cf81a8dbcbb1adbc0adee006ef1201

Esito verifica : Le firme risultano valide

Codice eseguibile : Verifica della presenza di codice eseguibile o parti variabili all'interno del documento non eseguita

Firmatari

Firmatario

Firma C=IT CN=SANDEI MARIANNA

NAME=2.5.4.42=#0c084d415249414e4e41,2.5.4.46=#131053494730303030303032383134303633,CN=SANDEI MARIANNA,2.5.4.5=#131654494e49542d534e444d4e4e37334c3437473333375a,2.5.4.4=#0c0653414e444549,C=IT

Ente certificatore InfoCamere S.C.p.A.

Certificato credibile

Data emissione certificato 24/06/2021 12:09

Data scadenza certificato 24/06/2024 02:00

SerialNumber 550551

Firme

La firma risulta valida

Il certificato è in corso di validità

La verifica dello stato revoca/sospensione non è stata possibile

Il certificato è emesso da una CA accreditata

QcStatements

QcStatement Certificato qualificato (OID: 0.4.0.1862.1.1)

QcStatement Dispositivo sicuro (OID: 0.4.0.1862.1.4)

QcStatement Periodo conservazione informazioni relative alla emissione del certificato qualificato: 20 anni (OID: 0.4.0.1862.1.3)

QcStatement QcUnknownStatement: 0.4.0.1862.1.6

QcStatement QcUnknownStatement: 0.4.0.1862.1.5

KeyUsages

KeyUsage nonRepudiation

Area in scarpata
sottoposta ad AdR
circa 1.000 mq



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.